

ISFOL
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Il giorno 16 gennaio 2009 presso la Presidenza dell'ISFOL in Roma, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione dell'ISFOL per la contrattazione decentrata nelle persone di:

Dott. Sergio Trevisanato

Presidente

Dott. Giovanni Principe

Direttore Generale


ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali di categoria:

Organizzazioni sindacali:

CISL FIR

UIL PA

FLC CGIL



Umberto
Erico Sak
Giuseppe Valletta Belli

E' presente a supporto della delegazione Isfol :

- Vera Marincioni
- Roberto De Vincenzis

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato testo dell' accordo integrativo per l'anno 2008 concernente il trattamento accessorio del personale dell'ISFOL, nelle more dell'approvazione del nuovo CCNL relativo al quadriennio 2006-2009 normativo , biennio economico 2006-2007 e successivo contratto biennio economico 2008-2009 e quindi salvo conguaglio.

Sezione I° - Ricercatori e Tecnologi

Art. 1

Fondo per il trattamento accessorio

Nelle more dell'approvazione del nuovo CCNL relativo al quadriennio 2006-2009 normativo, biennio economico 2006-2007 e successivo contratto biennio economico 2008-2009, il fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli I - III, è costituito dalla cifra complessiva necessaria a fronteggiare gli oneri connessi con gli istituti del trattamento economico accessorio del personale con profilo di ricercatore e tecnologo in servizio, secondo le modalità e le misure appresso specificate salvo conguaglio:

Istituto	Liv I	Liv. II	Liv. III
Indennità di valorizzazione professionale *	119,30	99,16	85,22
Indennità per oneri specifici *	75,00	75,00	75,00

* Importi mensili per tredici mensilità

Sezione II° - Livelli IV- IX

Art. 2

Dotazione del fondo per il trattamento accessorio

Il fondo complessivamente a disposizione per l'attribuzione del trattamento economico accessorio al personale dei livelli IV-IX viene rideterminato, con effetto dal 1 gennaio 2008, in complessivi €. 3.071.704,33.=

Tale fondo è stato rideterminato ai sensi del successivo art. 12 dell'accordo siglato in data 10.9.2007 e viene erogato, salvo conguaglio, nelle more dell'approvazione del nuovo CCNL relativo al quadriennio 2006-2009 normativo - biennio economico 2006-2007 e successivo contratto biennio economico 2008-2009.

Art. 3

Lavoro straordinario

La quota di risorse di cui all'art. 4 da destinare al fondo per la remunerazione delle prestazioni straordinarie è stabilita in €. 180.000,00.=

Sono confermati gli accordi sindacali preesistenti in base ai quali il limite individuale delle ore di straordinario remunerabili è fissato in 35 ore annue.

Per il personale delle Direzioni e della Presidenza dell'Istituto possono essere previste deroghe in presenza di specifiche, motivate e circostanziate necessità individuali, fino a 150 ore annue e comunque entro il limite dello stanziamento complessivo di cui sopra.

Analoghe deroghe, entro i medesimi limiti, possono essere autorizzate dal Direttore Generale per il personale operante nella gestione dei servizi generali.

Art. 4

Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio e responsabilità.

La quota di risorse di cui all'art. 1 da destinare all'attribuzione dei trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate o che comportino rischi o l'assunzione di specifiche responsabilità, è confermata per l'anno 2008 in complessive € 64.557,00.=

Il fondo è destinato alla copertura delle seguenti indennità:

a) Indennità di cassa, disagio, reperibilità.

Sono confermate modalità di corresponsione e misure delle indennità individuate nell'ambito dell'accordo integrativo del 4 luglio 2005 e di seguito richiamate:

1. all'economista dell'Istituto e, in caso di sua assenza, al sostituto: indennità di cassa di € 4,00 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio;
2. agli operatori addetti al centro stampa in via prevalente e continuativa: indennità di disagio di € 4,00 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio;
3. agli operatori addetti alla gestione dell'impianto antintrusione dell'Istituto: indennità di reperibilità di € 4,00 per ogni giornata di reperibilità;

b) Indennità di responsabilità.

Nell'ambito del fondo di cui al presente articolo sono individuate le seguenti indennità per la remunerazione di posizioni comportanti particolari responsabilità, secondo i criteri di seguito richiamati:

1. posizioni connesse all'attribuzione, con atto formale, della responsabilità degli uffici della Direzione Amministrativa, della Direzione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane e della Direzione del Controllo di Gestione, cui competono le funzioni indicate agli artt. 9, 10, 11 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto, di cui all'art 3 del D.P.C.M. 19/3/2003 e smi;
2. posizioni di responsabilità degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente, della Direzione Generale, della Direzione Amministrativa, della Direzione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane, della Direzione Controllo di Gestione e della segreteria degli organi collegiali;
3. posizioni di particolare responsabilità connesse alle attività di comunicazione esterna dell'Istituto, ovvero funzioni comportanti lo svolgimento di attività che richiedono specifica qualificazione e autonomia operativa;
4. posizioni di responsabilità da attribuire al personale destinatario del presente accordo impegnato nella partecipazione ad attività e/o progetti nell'ambito dei sistemi premianti di cui all'art. 10 comma 3 del vigente Regolamento di Organizzazione con le procedure di cui all'art. 13 comma 5 del medesimo R.O.
5. la misura dell'indennità è definita nell'ambito dei seguenti valori/parametri:
fascia A € 2.000,00.= annue lorde;
fascia B € 1.500,00.= annue lorde;
6. l'attribuzione del valore, in relazione ai criteri inerenti il livello di complessità delle competenze dell'ufficio, le entità delle risorse umane e strumentali coordinate, nonché alle caratteristiche innovative delle funzioni svolte, sarà definita entro questi limiti:

posizioni sub 1:	Fascia A (uffici che svolgono funzioni di amministrazione del personale, degli affari generali e del patrimonio)
restanti posizioni sub. 1:	Fascia B (fino a n. 4 max)
posizioni sub 2:	Fascia B (fino a n. 4 max)
posizioni sub 3:	Fascia B (fino a n. 4 max)
posizioni sub 4:	Fascia B (fino a n. 20 max)

7. l' indennità è corrisposta per dodici mensilità ed è strettamente correlata all'incarico. Essa pertanto cessa di essere corrisposta in caso di cessazione o revoca dell'incarico.

Le parti concordano sulla opportunità di incontrarsi nel mese di gennaio 2009 per avviare un confronto sui criteri di attribuzione delle Indennità di Responsabilità, di cui al presente art. 4 lettera b), con l'impegno che tale confronto dovrà esaurirsi entro 30 giorni.

Art. 5

Indennità di posizione

Lo stanziamento necessario alla corresponsione di n. 1 (una) indennità di posizione prevista dall'art. 46 del CCNL 94-97 e successive modifiche ed integrazioni di cui al comma 5 dell'art. 5 del CCNL 98-01, II° biennio economico, è stabilito in € 2.000,00.=

Detta indennità è attribuita dal Direttore Generale, previa ricognizione delle posizioni organizzative di particolare complessità, nei confronti di personale del profilo di Funzionario di amministrazione dei livelli IV-V che risulti, da atto formale, titolare della posizione organizzativa di maggiore complessità da individuarsi nell'ambito di quelle esistenti all'interno del nuovo assetto organizzativo dell'Istituto.

Detta indennità è corrisposta per dodici mensilità ed è strettamente correlata all'incarico. Essa pertanto cessa di essere corrisposta in caso di cessazione o revoca dell'incarico.

Art. 6

Indennità di Ente

Nelle more dell'approvazione del nuovo CCNL relativo al quadriennio 2006-2009 normativo biennio economico 2006-2007 e successivo contratto biennio economico 2008-2009 si confermano gli importi mensili dell'indennità di ente di cui all'accordo del 10 settembre 2007, salvo conguaglio.

ART. 7

Progressione economica art. 53 CCNL 21.2.2002

L'importo che, nell'ambito del fondo per la produttività collettiva ed individuale è destinato a finanziare gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica dei livelli professionali apicali di ciascun profilo secondo la disciplina di cui all'art. 53 del CCNL 21.2.2002 come modificato dall'art. 8 del CCNL 7/4/2006 - I biennio, è stabilito complessivamente in € 47.000,00.=

Tale importo sarà utilizzato per la retribuzione delle progressioni economiche in atto vigenti nonché per il finanziamento delle procedure selettive per l'attribuzione delle maggiorazioni economiche ex-art. 53 nei confronti di un contingente pari a 20 dipendenti

aventi titolo, che risultano aver maturato i requisiti temporali previsti nel livello apicale o nella posizione economica inferiore per accedere, rispettivamente, alla posizione economica Super 1 o Super 2.

L'importo complessivo sarà rideterminato a seguito del calcolo degli arretrati 2006 – 2007 – 2008 corrisposti, risultanti a consuntivo.

ART. 8

Rideterminazione della produttività collettiva ed individuale ed incremento dell'Indennità di Ente

Gli importi che in seguito all'applicazione degli istituti di cui al presente accordo, risultassero, a consuntivo, non interamente utilizzati, saranno destinati in misura pari al 20% alla remunerazione dei compensi di produttività collettiva e individuale di cui all'art. 43 comma 2 lett. e) del CCNL 7/10/96 e successive modificazioni, e saranno attribuiti, salvo conguaglio, dal direttore generale sulla base di un coefficiente unico per tutto il personale, tenuto conto dell'apporto individuale espresso dalla presenza in servizio e dal livello di appartenenza e in misura pari all'80% all'incremento dell'Indennità di Ente.

Sezione III° - Disposizioni Comuni

Art. 9

Rideterminazione del fondo accessorio a seguito di nuove assunzioni.

Al personale di nuova assunzione spettano gli stessi emolumenti fondamentali e accessori che competono al personale in servizio secondo quanto disciplinato dal CCNL e dagli accordi integrativi vigenti.

In caso di nuove assunzioni il fondo del trattamento accessorio è alimentato delle risorse necessarie alla copertura dei relativi oneri mediante finanziamento dei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per le spese del personale di ruolo ed a tempo determinato.

Art. 10

Decorrenza e durata

Il presente accordo integrativo entra in vigore dalla data della stipulazione, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 29, comma 3 del CCNL 7/4/2006.

Per tutto quanto non modificato o disciplinato dal presente accordo integrativo, si rinvia agli accordi stipulati nel tempo con le OO.SS., ove non disapplicati o sostituiti.

delegazione dell'ISFOL:

Dr. Sergio Trevisanato

Dr. Giovanni Principe

Organizzazioni sindacali di categoria:


CISL FIR

UIL PA

FLC CGIL



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, positioned on two horizontal dotted lines.



Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, positioned on two horizontal dotted lines. The top signature is 'Fino Sali' and the bottom one is 'Giovanni Valle Belli'.

DICHIARAZIONE A VERBALE

LE CO.SS. SOTTOSCRITTE AL FINE DI CHIUDERE

LE CODE CONTRATTUALI DEI CONTRATTI

INTEGRATIVI 2007-2008, FIRMANO I RELATIVI

ACCORDI REGISTRANDO POSITIVAMENTE L'IMPEGNO


A RIDISCUOTERE, ENTRO 30 gg., I CRITERI PER

L'ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITÀ DI

RESPONSABILITÀ DI CUI ALL'ART. 4 LETTERA B) - 200

PER L'ANNO 2009 -

FLC CGIL



UIL PA UR AFAR

